



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOO000

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000983

DATA: 14/10/2021 13:13

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per l'organizzazione delle verifiche sul rispetto dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, in attuazione dell'art. 9-quinquies, comma 5 del decreto legge n. 52 /2021, come introdotto dal decreto legge n. 127/2021.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Fabi Massimo in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Brianti Ettore - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Bodrandi Paola - Direttore Amministrativo

Su proposta di Giacinto Giorgio - S.C. Affari Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-03]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE RISORSE UMANE
- S.C.I. Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici
- S.C.I. Acquisizione Beni
- S.S. Medicina Legale
- S.S.D.I. Ingegneria Clinica
- Ricerca Clinica ed Epidemiologica
- Direzione Generale
- Servizio Interaziendale Tecnologie dell'Informazione
- S.C.I. Formazione e Sviluppo Risorse Umane
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Servizio di Protezione e Prevenzione Aziendale
- Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igiene Sanitaria
- Servizio Attività Giuridico Amministrativa



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- S.C.I. Attivita' Tecniche
- Comunicazione
- S.C.I. Area Giuridica
- S.C.I. Area Economica
- S.C. Affari Generali
- Servizio Rapporti Istituzionali
- S.C.I. Internal Auditing
- S.C. Controllo di Gestione
- S.C.I. Servizio Economico Finanziario e aspetti economici dell'accesso alle prestazioni sanitarie
- S.C.I. Gestione Amministrativa prestazioni sanitarie ed accessibilità, pianificazione e gestione progetti di accoglienza


#### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000983_2021_delibera_firmata.pdf	Bodrandi Paola; Brianti Ettore; Fabi Massimo; Giorgio Giacinto	F3D13AF594A6683792C2D19AC3014B883 10E233A3A07FD62F6A3E8D44450EFAC
DELI0000983_2021_Allegato1.pdf:		05EF3F64F629BA6BCEAF944D8A400BBB 57877AA0B5DC0B63E7DD8F40F126160D
DELI0000983_2021_Allegato2.pdf:		2636A330FD83D80245A951FFE5162A735 027DD47137FC0C52FAEFB416D7ACFF3
DELI0000983_2021_Allegato3.pdf:		213E9E2C8113C8E829A7B3BE2029CAA0 1884E385B8CE909BFDE1AE7A045D97C9



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per l'organizzazione delle verifiche sul rispetto dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, in attuazione dell'art. 9-quinquies, comma 5 del decreto legge n. 52/2021, come introdotto dal decreto legge n. 127/2021.

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **VISTE:**

- la L. 126/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
- il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- DPCM del 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- l'art. 9-quinquies, comma 5 del D.L. n. 82/2021, come introdotto dal DL n.127/2021;
- Il D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 ed in particolare l'art. 1 del suddetto decreto in merito alle "Disposizioni Urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico";
- D.L. n. 139 dell'8 ottobre 2021 e in particolare l'art. 3 del suddetto decreto contenente "Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato";
- DPCM del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto "Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale";

**PREMESSO** che il decreto-legge n. 127/2021 (art. 1), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni (comprese quindi le aziende ed enti del SSN) l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 87/2021, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento



della prestazione lavorativa, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;

**PRECISATO** che:

- ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 9-quinquies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, introdotto dal D.L. 127/2021, le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;
- ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 3, del D.L. 52/2021, convertito in legge con modificazione dalla L. n. 87/2021, le disposizioni non si applicano ai soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 9-quinquies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 convertito con modificazioni dalla legge n.87/2021, introdotto dal D.L. 127/2021, i datori di lavoro devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, ed individuano con atto formale i soggetti incaricati all'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso D.L.;

**DATO ATTO**, altresì, che con note formali il Direttore Generale dell'Azienda provvede a delegare i soggetti incaricati all'accertamento e contestazione ai sensi del disposto sopracitato, tenendo conto delle esigenze organizzative proprie di ciascuna organizzazione interna;

**PRECISATO**, altresì, che i soggetti individuati nominativamente dal Direttore Generale non hanno facoltà di subdelega delle funzioni di verifica assegnate; tuttavia, possono proporre al Direttore Generale, la nomina di ulteriori incaricati di qualifica adeguata e, in ogni caso, la Direzione può incaricare con atto formale un Dirigente/Funziionario cat. D, per effettuare verifiche straordinarie sulle modalità di controllo;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale";
- la nota informativa concernente le prime indicazioni al personale dipendente per l'applicazione dell' art. 1 del decreto-legge n. 127/2021 inerente all'obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- le modalità operative, oggetto di confronto Regionale, inoltrate dal Gruppo di lavoro istituito nell'ambito del Tavolo di confronto con le direzioni del personale, al fine di individuare alcuni contenuti minimi dell'atto che individua le modalità per l'organizzazione delle verifiche relative alla certificazione verde Covid-19 (green pass);



**VALUTATO** di approvare il “Regolamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per l’organizzazione delle verifiche sul rispetto dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c. d. Green Pass), come da testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, in attuazione dell’art. 9-quinquies, comma 5 del decreto legge n. 52/2021, come introdotto dal decreto legge n. 127/2021”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**PRECISATO** che:

- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile (cd. Smart-Working) sulla base del mancato possesso del Green Pass;
- il suddetto Regolamento potrà essere integrato in relazione alle eventuali modifiche o integrazioni della normativa di riferimento;


### **Delibera**

1. di approvare il “Regolamento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per l’organizzazione delle verifiche sul rispetto dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass), come da testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, in attuazione dell’art. 9-quinquies, comma 5 del decreto legge n. 52/2021, come introdotto dal decreto legge n. 127/2021”;

2. di dare atto che:

- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile (cd. Smart-Working) sulla base del mancato possesso del Green Pass;
- con note formali il Direttore Generale dell’Azienda provvede a delegare i soggetti incaricati all’accertamento e contestazione, ai sensi del comma 5 dell’articolo 9-quinquies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, introdotto dal DL 127/2021, tenendo conto delle esigenze organizzative proprie di ciascuna organizzazione interna, e che potranno essere nominati dal Direttore Generale ulteriori soggetti incaricati;
- il suddetto Regolamento potrà essere integrato in relazione alle eventuali modifiche o integrazioni della normativa di riferimento;
- il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

3. di dare massima diffusione al presente regolamento attraverso gli strumenti aziendali più idonei al fine di favorire le condizioni, a partire da una corretta informazione del personale interessato, per la puntuale applicazione della norma di legge e il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico da questa perseguite.



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Michael Ricco'

**Regolamento Aziendale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma per l’organizzazione delle verifiche sul rispetto dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, in attuazione dell’art. 9-*quinquies*, comma 5 del decreto legge n. 52/2021, come introdotto dal decreto legge n. 127/2021.**

### **Riferimenti normativi**

D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

D.L. n. 127 del 21 settembre 2021 ed in particolare l’art. 1 del suddetto decreto, recante “Disposizioni Urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico”;

D.L. n. 139 dell’8 ottobre 2021 ed in particolare l’art. 3 del suddetto decreto contenente “Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato”;

DPCM del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto “Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”.

## **ARTICOLO 1**

### **Premessa**

Ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass (acquisito o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e pertanto l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del Green Pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Non essendo consentite deroghe all’applicazione dell’obbligo in oggetto non è consentito individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del Green Pass, in quanto questo determinerebbe una elusione dell’obbligo di legge.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione sul luogo di lavoro.

Il lavoratore che non sia in grado di esibire la predetta certificazione deve essere considerato assente ingiustificato senza retribuzione.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo per il personale dipendente, ancorché munito di Green Pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

La norma in oggetto, fa salve le previsioni legislative sull'obbligo vaccinale di cui, in particolare, all'art. 4 del DL 44/2021, trova applicazione anche nei confronti dei soggetti (personale sanitario e di interesse sanitario) tenuti alla vaccinazione, mentre l'eventuale possesso della certificazione verde Covid-19 non esime il personale sanitario e di interesse sanitario dall'obbligo vaccinale.

Sono esclusi dall'obbligo i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Si tratta della certificazione cartacea rilasciata in base alle indicazioni della circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, fatte salve le ulteriori indicazioni ministeriali.

Oltre al personale dipendente, l'obbligo in esame interessa qualunque altro soggetto che svolga in Azienda a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: il personale universitario integrato, il personale somministrato, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture aziendali, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione (ivi compreso i medici specializzandi e i tirocinanti).

## **ARTICOLO 2. SOGGETTI OBBLIGATI**

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 9-*quinquies* del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, introdotto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, sono obbligati al possesso e all'esibizione del Green Pass (in corso di validità) i seguenti soggetti presenti all'interno dell'area ospedaliera:

- A. Tutti i dipendenti dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
- B. Tutti i dipendenti dell'Università degli Studi di Parma che svolgono attività assistenziale e attività di supporto all'attività assistenziale inseriti negli allegati del vigente accordo attuativo locale ai sensi del D.lgs. 517/99;
- C. Chiunque a qualsiasi titolo acceda all'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma per svolgere attività lavorativa per sé o per altro datore di lavoro, di formazione, volontariato anche saltuariamente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, medici in formazione specialistica, studenti che svolgono attività professionalizzanti presso le strutture assistenziali dell'Azienda e tirocinanti autorizzati secondo le procedure aziendali, lavoratori di ditte appaltatrici, lavoratori di imprese esterne chiamate per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, consulenti, collaboratori, corrieri ecc.
- D. Tutti i dipendenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma che svolgono attività lavorativa presso l'Area Ospedaliera.

Rimangono valide, purché compatibili, le specifiche indicazioni fornite dalla Direzione Sanitaria, dal Servizio di Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria o dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale - SPPA per disciplinare altre fattispecie diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

Il possesso del Green Pass non fa comunque venire meno gli obblighi di comunicazione incombenti sul soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi. Il possesso del Green Pass non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), i soggetti di cui sopra possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitali, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano la sussistenza di una delle condizioni per l'acquisizione della certificazione stessa ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettere a, b, c del D.L. 52/2021 ossia: l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, la guarigione dall'infezione, l'effettuazione con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

### **ARTICOLO 3. SOGGETTI ESENTI DAL GREEN PASS**

L'obbligo di possesso del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Ai soggetti di cui sopra trova in ogni caso applicazione integrale il presente regolamento laddove applicabile.

### **ARTICOLO 4. SOGGETTI INCARICATI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Il Direttore Generale nomina con atto formale di delega i soggetti incaricati dell'attività di accertamento e contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al DL n. 52/2021 ss. mm. ii., che sono individuati, preferibilmente tra personale con qualifica dirigenziale, in ogni caso tenendo conto delle esigenze organizzative proprie di ciascuna articolazione interna.

I soggetti individuati nominativamente dal Direttore Generale non hanno facoltà di subdelega delle funzioni di verifica assegnate. Tuttavia, possono proporre al Direttore Generale, tramite l'indirizzo mail [verificagreenpass@ao.pr.it](mailto:verificagreenpass@ao.pr.it), la nomina di ulteriori incaricati di qualifica adeguata (es. Direttore di Struttura Complessa/Struttura Semplice Dipartimentale->Dirigente Medico; Dirigente delle Professioni Sanitarie->Coordinatore).

Si precisa che per le forniture di beni e servizi e fattispecie assimilabili la verifica sui soggetti esterni di cui all'art. 2 lettera C compete ai direttori dei servizi amministrativi e tecnici che sovrintendono alla corretta esecuzione della fornitura (es. SSD Ingegneria Clinica, Servizio Interaziendale Tecnologie dell'Informazione, Servizio Interaziendale Attività Tecniche ecc. ) che possono proporre al Direttore Generale, sempre tramite l'indirizzo mail [verificagreenpass@ao.pr.it](mailto:verificagreenpass@ao.pr.it), la nomina di ulteriori incaricati di qualifica adeguata (RUP, DEC ecc.).

## **ARTICOLO 5. DOVERE DI COMUNICAZIONE DEL MANCATO POSSESSO DEL GREEN PASS**

In coerenza con quanto previsto dall'art. 9-*quinquies*, comma 6 del D.L. 52/2021 e in base al disposto dell'art. 3 D.L. 139/2021, i dipendenti sono tenuti a comunicare preventivamente al datore di lavoro di non essere in possesso del Green Pass per ogni specifica giornata lavorativa nella quale si verifichi questa condizione.

Tale comunicazione è finalizzata a consentire all'Azienda di procedere ad una corretta programmazione ed organizzazione delle proprie attività e di garantire l'erogazione dei servizi agli utenti esterni ed interni, nonché in relazione agli obblighi di lealtà e collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro per il personale dipendente. In relazione alle esigenze organizzative volte a garantire una efficace programmazione delle attività la predetta comunicazione va effettuata con un preavviso, ove possibile, di 48 ore rispetto all'inizio programmato della prestazione lavorativa.

La comunicazione di cui sopra va effettuata inviando una mail all'indirizzo aru@ao.pr.it.

## **ARTICOLO 6. MODALITA' DI VERIFICA GREEN PASS**

L'Azienda per ottemperare ai controlli di cui al presente documento si avvale in via ordinaria di **sistemi di verifica automatizzata**. Nelle more del percorso di autorizzazione e accreditamento alla interoperabilità applicativa tra il sistema informativo di gestione del personale regionale GRU con la Piattaforma nazionale-DGC e per tutte le casistiche dallo stesso non contemplate, l'Azienda garantisce comunque i controlli di cui all'oggetto attraverso l'utilizzo dell'applicazione denominata "Verifica C19" rilasciata dal Ministero della Salute.

Tali controlli potranno essere effettuati a campione all'accesso alla struttura in considerazione degli accessi e dell'affluenza del personale. L'incaricato del controllo può chiedere di esibire un documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art. 13 comma 4 del DPCM 17 giugno 2021.

In sede di prima applicazione, **al fine di evitare assembramenti e disservizi all'utenza** e in ragione dell'assoggettamento del personale sanitario agli obblighi di cui al DL 44/2021 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28 maggio 2021, n. 76, la verifica del possesso del Green Pass è eseguita, **a campione, preferibilmente successivamente all'accesso alla struttura di lavoro**, dai soggetti di cui all'art. 4 secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 adottato ai sensi

dell'art. 9 comma10 del D.L. 52/2021 nei confronti dei soggetti individuati nell'art. 2 del presente regolamento e, in base a quanto disposto dalle Linee Guida, utilizzando l'applicazione Verifica C19 rilasciata dal Ministero della Salute.

La verifica a campione viene effettuata assicurando il rispetto di un criterio di rotazione che consenta nel tempo la copertura di tutte le categorie delle lettere A) B) C) D) di cui al precedente art. 2, nonché il rispetto della percentuale minima (pari al venti per cento) su base giornaliera fissata dalle Linee Guida.

In attesa del rilascio del relativo applicativo (con il quale sarà generato apposito QRCODE), nei confronti dei soggetti esenti dal possesso del Green Pass di cui all'art. 3, la verifica avverrà secondo le modalità disciplinate dalle Linee Guida del DL 127/2021.

L'attività di verifica delle certificazioni Green Pass:

- non comporta in alcun caso la raccolta o utilizzo dei dati dell'intestatario in qualunque forma diversa da quelle previste espressamente dal presente documento o nell'atto di nomina formalizzato per i soggetti incaricati dell'attività di controllo di cui al precedente art. 4;
- non esclude la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui, che sarà oggetto di specifica segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Ulteriori modalità organizzative di dettaglio potranno essere individuate dal Direttore Generale al fine di disciplinare particolari fattispecie.

## **ARTICOLO 7. CONSEGUENZE IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA EFFETTUATA IN OCCASIONE DELL'ACCESSO**

Qualora, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, uno dei soggetti di cui all'articolo 2:

1. comunichi di non essere in possesso del Green Pass (in corso di validità);
2. abbia effettuato la comunicazione preventiva di cui all'art. 5 del presente regolamento;
3. risulti privo del Green Pass;
4. non esibisca il Green Pass;
5. il Green Pass risulti non valido;
6. non esibisca in alternativa una delle documentazioni di cui all'art. 2 ultimo capoverso;

7. non vi sia coincidenza tra soggetto intestatario del Green Pass e soggetto controllato

**al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro**, viene sottoposto ai seguenti provvedimenti, la cui efficacia resta valida fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, in atto definito, al momento, al 31 dicembre 2021:

- Per il personale di cui all'articolo 2, punto A, si provvede all'allontanamento dal luogo di lavoro. Detto personale è considerato assente ingiustificato secondo quanto previsto dal DL 127/2021 nonché le altre conseguenze previste dalle Linee Guida. A tal fine, il preposto al controllo comunica con immediatezza, ai sensi dell'art. 9-*quinqüies*, comma 6, DL 52/2021 (all. 1), all'ufficio competente il nominativo del personale al quale è stato interdetto l'accesso.
- Per il personale di cui all'articolo 2, punto B, si provvede all'allontanamento dalle attività assistenziali e dal luogo di lavoro. Per tutto il periodo di astensione dalle attività assistenziali, è sospeso il pagamento dei trattamenti economici aggiuntivi previsti a favore del personale universitario inserito in attività assistenziale. A tal fine, il preposto al controllo comunica con immediatezza, ai sensi dell'art. 9-*quinqüies*, comma 6, DL 52/2021 (all. 1), all'ufficio competente il nominativo del personale al quale è stato interdetto l'accesso.
- Per il personale di cui all'articolo 2, punto C, si provvede all'allontanamento dalla struttura fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dal rapporto negoziale per l'assenza. A tal fine, sarà data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.
- Per il personale di cui all'art. 2 punto D si provvede all'allontanamento dal luogo di lavoro. A tal fine il preposto al controllo comunica con immediatezza agli uffici interaziendali competenti il nominativo del soggetto al quale è stato interdetto l'accesso.

Non è in ogni caso consentito che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi dalla prestazione lavorativa, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

## **ARTICOLO 8. CONSEGUENZE IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA EFFETTUATA SUCCESSIVAMENTE ALL'ACCESSO**

Qualora, successivamente dell'accesso al luogo di lavoro, uno dei soggetti di cui all'articolo 2:

- 1 comunichi di non essere in possesso del Green Pass (in corso di validità);
- 2 abbia effettuato la comunicazione preventiva di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- 3 risulti privo del Green Pass;
- 4 non esibisca il Green Pass;
- 5 il cui Green Pass risulti non valido;
- 6 non esibisca in alternativa una delle documentazioni di cui all'art. 2 ultimo capoverso;
- 7 non vi sia coincidenza tra soggetto intestatario del Green Pass e soggetto controllato

comporta, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro:

- L'allontanamento immediato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con le medesime conseguenze sfavorevoli indicate dall'art. 7;
- La segnalazione da parte dell'incaricato al controllo al Direttore Generale del nominativo del soggetto che è stato allontanato dal luogo di lavoro tramite trasmissione del verbale redatto secondo la modulistica (all. 2).
- La trasmissione, da parte del Direttore Generale, degli atti relativi alla violazione al Prefetto di Parma ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 9 Decreto Legge 52/2021 ss.mm.ii. per ogni successivo adempimento di legge e del caso ed in particolare al fine dell'irrogazione della sanzione di cui al comma 8, dell'art. 9-*quinquies* Decreto Legge 52/2021 ss.mm.ii.. I limiti minimi e massimi della sanzione irrogata dalla predetta autorità sono pari a 600 e 1.500 euro aumentabili in conformità delle vigenti disposizioni in caso di reiterazione del comportamento.
- La trasmissione da parte del Direttore Generale al competente Ufficio Disciplina per i soli dipendenti dell'Azienda.
- La trasmissione degli atti, per i dipendenti interaziendali dell'Azienda USL di Parma, verrà effettuata tramite Direzione Generale, al Commissario Straordinario dell'Azienda USL di Parma.

Sempre al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i soggetti obbligati di cui all'art. 2 non potranno accedere in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma fino alla presentazione del Green Pass o, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, fissato, al momento, al 31 dicembre 2021.

Fino al momento del rientro rimarranno inalterate le conseguenze sfavorevoli di cui al precedente art. 7.

Nel caso che l'accertamento della mancanza del Green Pass o del documento equipollente riguardi uno dei soggetti dell'art. 2 lettera C del presente regolamento, fermo restando l'allontanamento immediato, sarà data dall'incaricato tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

#### **ARTICOLO 9. RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Dell'avvenuta esecuzione delle verifiche di cui sopra, i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento implementano giornalmente apposito registro aziendale anche informatizzato, che potrà essere verificato dal Direttore Generale o da Dirigente Delegato.

Gli elementi costitutivi del registro, che deve essere redatto in forma anonimizzata (senza nome o cognome/ numero di matricola / iniziali e/o altro identificativo) secondo il seguente schema:

“Si dichiara di aver effettuato i seguenti controlli secondo tutte le modalità previste regolamento aziendale”:

Giorno	Struttura controllata	Numero Segnalazioni al DG	Nominativo Incaricato della verifica	Firma
15 ottobre				
.....				
.....				
31 dicembre				

Il registro dovrà essere custodito con particolare attenzione dagli incaricati e potrà essere oggetto di controllo periodico da parte di personale formalmente delegato da parte del Direttore Generale.


## **ARTICOLO 10. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ACCERTATORE**

Il mancato svolgimento delle attività di verifica da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 4 o la mancata implementazione del registro indicato al precedente articolo 9, comporta, da parte dell'incaricato inadempiente, la violazione del vigente Codice di Comportamento, fatto salvo l'assoggettamento del responsabile alle altre ipotesi di responsabilità disciplinari derivanti dall'inadempimento delle presenti prescrizioni.

In ogni caso, la Direzione può incaricare con atto formale protocollato un Dirigente/Funziario cat. D, per effettuare verifiche straordinarie sulle modalità di controllo da parte degli incaricati di cui al precedente art. 4.

## **ARTICOLO 11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Regolamento potrà essere integrato in relazione alle eventuali criticità o problematiche risultanti dalla prassi applicativa, nonché alle eventuali modifiche o integrazioni della normativa di riferimento.



DA TRASMETTERE A: [aru@ao.pr.it](mailto:aru@ao.pr.it)

**SEGNALAZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. 12/10/2021 (“Linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione Verde Covid-19 da parte del personale”)**

Il giorno     /     /     alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto \_\_\_\_\_ , incaricato dell’accertamento del rispetto della disposizione in oggetto, con provvedimento \_\_\_\_\_ dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma ha accertato che il Signor/a \_\_\_\_\_

In occasione del controllo effettuato al momento dell’accesso in Azienda:

- Ha comunicato di non essere in possesso del Green Pass (in corso di validità);
- È risultato privo del Green Pass;
- Non ha esibito il Green Pass;
- Il Green Pass è risultato “non valido”;
- Non ha esibito, in alternativa, una documentazione equipollente;
- Ha esibito una certificazione verde Covid-19 che risultava rilasciata ad altra persona a seguito di identificazione con documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Pertanto il sottoscritto incaricato ha invitato il lavoratore sopra identificato ad allontanarsi dal luogo di lavoro

**Il lavoratore ha dichiarato quanto segue:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**IL LAVORATORE  
FIRMA**

-----

**L’INCARICATO DELL’ACCERTAMENTO  
Nome e cognome (in stampatello)**

**FIRMA**

-----

**DA TRASMETTERE A DIRETTORE GENERALE MEDIANTE MAIL**  
[verificagreenpass@ao.pr.it](mailto:verificagreenpass@ao.pr.it)

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 127/2021 ("Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico")**

Il giorno / / alle ore \_\_\_\_\_ il sottoscritto dirigente/funziionario \_\_\_\_\_, incaricato dell'accertamento delle contestazione e della violazione della disposizione in oggetto, con provvedimento \_\_\_\_\_ dell'Azienda \_\_\_\_\_, ha accertato che il Signor/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Identificato con documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ha violato l'art. 1 del DL 127/2021 in quanto dal controllo effettuato sul luogo di lavoro:

- non provvedeva ad esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (Green pass);
- non risultava, dalle verifiche effettuate attraverso **la lettura del QR code cartaceo o digitale**, in possesso di valida certificazione verde Covid-19 (Green pass).

**All'atto dell'accertamento il lavoratore ha dichiarato quanto segue :**

---



---



---



---

IL LAVORATORE \_\_\_\_\_

- La violazione è stata contestata direttamente il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ con la consegna di una copia del presente verbale per ricevuta.**
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione si provvede alla notifica mediante invio a mezzo del servizio postale**

Sanzioni (D.L. 127/2021, art. 1, commi 7 e 8): 7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il comma 8 prevede la sanzione base da 600 a 1.500 euro.

**IL VERBALIZZANTE**

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ dà atto di aver notificato il presente verbale a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, mediante: - consegna nelle mani di \_\_\_\_\_; - oppure a mezzo servizio postale

IL VERBALIZZANTE \_\_\_\_\_